



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE
PER LA SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE
(Art. 18 Legge 1.02.1994, n. 109 e s.m.i.)**

Atto di riferimento

Deliberazione di Commissario Straordinario n. 35 del 05.02.2004

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Conferimento degli incarichi	pag. 3
Art. 3	Percentuale effettiva	pag. 3
Art. 4	Ripartizione del fondo	pag. 4
Art. 5	Funzioni e responsabilità	pag. 5
Art. 6	Livelli di approfondimento	pag. 5
Art. 7	Variazioni al progetto	pag. 6
Art. 8	Liquidazione	pag. 6
Art. 9	Retroattività	pag. 6
Art. 10	Collaboratori del Responsabile del Procedimento	pag. 6
Art. 11	Previsione della spesa	pag. 6
Art. 12	Abrogazione	pag. 7

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., definisce i criteri e le modalità per la ripartizione della somma prevista per incentivi per le attività di progettazione svolte dai dipendenti del Comune di Sulmona appartenenti alla 6^a Ripartizione

Art. 2 – Conferimento degli incarichi

Fermo restando che la decisione di affidare a professionisti esterni i servizi di progettazione e/o direzione dei lavori pubblici resta di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo, la competenza a conferire formalmente e nominalmente gli incarichi, sentiti i dipendenti interessati, è propria del dirigente della 6^a Ripartizione e, in caso di assenza di questi, provvede il Vice capo Ripartizione.

Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire con criterio di rotazione al fine di evitare minore impegno dei dipendenti in relazione ai compiti di istituto.

Gli incarichi possono essere affidati ai dipendenti della ripartizione abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali qualora siano in servizio da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

In ragione della entità e della complessità dell'opera il gruppo di progettazione potrà essere formato da uno o più progettisti abilitati o da uno o più collaboratori.

Il dirigente, nel conferire l'incarico, fissa i tempi entro cui lo stesso deve essere completato e in caso di mancato rispetto può provvedere alla revoca ed adottare i provvedimenti che ritiene necessari. In tal caso gli incentivi non saranno corrisposti.

Art. 3 – Percentuale effettiva

La percentuale effettiva da prendere in considerazione, in funzione dell'entità dell'importo dell'opera, come somma dell'importo posto a base di gara e delle somme a disposizione per attività tecniche ad esclusione degli oneri fiscali, è la seguente:

a) importo fino ad	€	300.000,00	2,00%
b) importo compreso tra €300.000,00 ed	€	750.000,00	1,93%
c) importo compreso tra €750.000,00 ed	€	1.000.000,00	1,87%
d) importo compreso tra €1.000.000,00 ed	€	1.500.000,00	1,80%
e) importo compreso tra €1.500.000,00 ed	€	2.000.000,00	1,73%
f) importo compreso tra €2.000.000,00 ed	€	3.000.000,00	1,67%
g) importo compreso tra €3.000.000,00 ed	€	5.000.000,00	1,60%
h) importo compreso tra €5.000.000,00 ed	€	7.000.000,00	1,53%
i) importo compreso tra €7.000.000,00 ed	€	9.000.000,00	1,47%
l) oltre	€9.000.000,00		1,33%

Per gli interventi compresi tra le lettere b) ed l), la suddetta percentuale può essere aumentata fino al massimo del 2,00% a discrezione del dirigente, quando l'opera è particolarmente complessa ed in particolare nei seguenti casi:

1. multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso diverse specializzazioni;
2. accertamento ed indagini: ipotesi di progetto di ristrutturazione, adeguamento, completamento ed in generale se gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti;

3. soluzioni tecnico-progettuali: particolare ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che richiedono studi e/o articolazioni più o meno originali, impiego di materiali, tecniche costruttive sperimentali o originali;
4. progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti;
5. particolare carattere di urgenza: ipotesi in cui per la redazione del progetto o dell'atto di pianificazione vengano richiesti tempi ridotti rispetto ai normali per particolari motivi, quali ad es. richieste di finanziamento ecc.

Art. 4 – Ripartizione del fondo

Il fondo relativo all'incentivazione, pari alla percentuale stabilita nel precedente articolo 3, è ripartito tra il dirigente, il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, nonché tra i loro collaboratori, secondo il seguente prospetto:

Dirigente	5%
Responsabile del procedimento	20%
Progettista	30%
Direttore dei lavori	30%
Tecnici collaboratori	7%
Altri collaboratori	3%
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	5%

Le suddette quote comprendono anche per l'appalto di manutenzioni quando vengono prodotti elaborati tecnici costituiti almeno da: planimetrie, relazione tecnica e illustrativa, disegni esecutivi, elenco dei prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico o equipollenti.

Il fondo relativo all'incentivazione pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito tra il dirigente, il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione dell'atto, nonché tra i loro collaboratori, secondo il seguente prospetto.

Dirigente	5%
Responsabile del procedimento	15%
Tecnico redattore	45%
Tecnici collaboratori	30%
Altri collaboratori	5%

Le suddette quote possono essere attribuite allo stesso dipendente che le abbia unitariamente svolte, qualora non vi sia la disponibilità dei collaboratori. Nel caso in cui non fosse necessario provvedere nominare i tecnici collaboratori, gli altri collaboratori e il coordinatore per la sicurezza, le rispettive quote vengono attribuite al progettista o al redattore dell'atto di pianificazione.

Le quote spettanti al dirigente e al responsabile del procedimento, competono anche per le opere la cui progettazione, e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza e/o redazione dell'atto di pianificazione è svolta da professionisti esterni.

In tal caso le suddette quote sono aumentate rispettivamente al 10% per il dirigente e al 40% per il responsabile del procedimento, mentre le restanti quote corrispondenti alle prestazioni svolte da professionisti esterni, costituiscono economia.

Le suddette quote sono altresì aumentabili, a giudizio del dirigente, rispettivamente fino al 15% e al 60% nel caso di opere pubbliche o atti di pianificazione particolarmente complessi o che prevedono la compartecipazione di diversi enti, o in genere procedure più difficoltose rispetto a quelle ordinariamente richieste.

Gli incentivi di cui sopra sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente, in conformità con quanto stabilito dall'art. 3, comma 29, della Legge 24.12.2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004).

Art. 5 – Funzioni e responsabilità

Le funzioni e le responsabilità delle figure individuate nel precedente art. 4 del presente regolamento sono le seguenti:

- dirigente ripartizione 6[^]: figura incaricata della verifica tecnico-amministrativa dei documenti occorrenti per l'assunzione da parte dell'organo deliberante degli atti di approvazione e che, posto al vertice strategico della ripartizione, svolge la funzione di interfaccia tra gli organi politici e la struttura operativa;
- responsabile del procedimento: quelle definite dall'art. 7 della Legge 109/1994 e s.m. i. nonché dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- progettista e direttore dei lavori: quelle definite dall'art. 19 della legge 02.03.49, n. 143, dal D.M.LL.PP. 19.04.2000, n. 145, dalla Legge 109/1994 e s.m. i., dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- redattore dell'atto di pianificazione: dipendente abilitato all'esercizio della professione incaricato di redigere gli atti in base alle normative vigenti;
- tecnici collaboratori: dipendenti della Ripartizione 6[^], inquadrati in un profilo professionale tecnico, che svolgono funzioni di supporto al progettista e/o direttore dei lavori e/o redattore dell'atto di pianificazione, consistenti nella stesura definitiva, per mezzo di sistemi computerizzati, tavolo da disegno, macchina per scrivere, ed in formato e grafica adeguata degli elaborati progettuali, di direzione lavori, nonché degli atti di pianificazione, su indicazioni e disposizioni del progettista e/o direttore dei lavori e/o redattore dell'atto di pianificazione;
- altri collaboratori: dipendenti della Ripartizione 6[^] incaricati di svolgere funzioni di supporto e collaborazione per lo svolgimento di quelle attività che non presuppongono una specifica specializzazione tecnica, come ad esempio, la riproduzione degli elaborati per mezzo di specifiche macchine, la rilegatura, l'apposizione di timbri, l'assistenza in cantiere per rilievi, misurazioni, ecc.;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: tecnico, in possesso dei requisiti di legge, incaricato di redigere il piano di sicurezza, in caso di obbligatorietà, secondo le disposizioni del D. L.vo 494/96 e s.m.i. .

Resta inteso che, come già precedentemente specificato all'art. 4, i suddetti compiti possono essere svolti unitariamente da uno o più dipendenti.

Art. 6 – Livelli di approfondimento

In relazione al livello di approfondimento tecnico della progettazione sono fissati i seguenti coefficienti da applicare alle quote previste al precedente art. 4:

Progetto preliminare	10%
Progetto definitivo	25%
Progetto esecutivo	15%

Nel caso di redazione del progetto definitivo dell'opera verrà applicato il coefficiente cumulativo (10% + 25% = 35%).

Nel caso di redazione del progetto esecutivo o nel caso dei lavori di manutenzione verrà applicato il coefficiente cumulativo (10% + 25% + 15% = 50%).

Art. 7 – Variazioni al progetto

Qualora si renda necessario la predisposizione di variazioni al progetto non riconducibili a carenze progettuali, l'incentivo va riconosciuto sul maggiore importo della perizia e sulla progettazione delle nuove opere.

Art. 8 – Liquidazione

Alla liquidazione dell'incentivo spettante provvede il dirigente, con propria determinazione, per la fase di progettazione ad avvenuta approvazione del progetto o della variante, per la direzione dei lavori ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, per l'atto di pianificazione dopo l'avvenuta presentazione agli organi preposti all'approvazione, previa verifica da parte dello stesso dirigente della correttezza della prestazione svolta.

Art. 9 – Retroattività

In conformità con quanto stabilito dall'Autorità sulla Vigilanza dei LL.PP. con determinazione n. 43/2000, è stabilito che:

- per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Legge 216/95 e l'entrata in vigore della Legge 144/99, va corrisposta la quota parte dell'incentivo previsto dal regolamento approvato con delibera di C.C. n. 122/C del 29.10.1997 per il responsabile unico, che viene identificato con il dirigente, pari al 5% e per il responsabile del procedimento, anch'essa pari al 5% anche nel caso in cui la progettazione sia stata affidata a professionisti esterni, rapportate alla percentuale totale dell'1% del costo dell'opera, inteso come totale dell'investimento con la sola esclusione degli oneri fiscali;
- per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge 144/99 e l'entrata in vigore della Legge 24.12.2003 n. 350 (01.01.2004), si applicano le disposizioni del precedente regolamento, approvato con delibera di G.C. n. 69 del 14.03.2003;
- per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 24.12.2003 n. 350 (01.01.2004) si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10 – Collaboratori del Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento ha la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di dipendenti della Ripartizione 6^a, sentiti gli stessi, attribuendo loro formalmente, specifici compiti e ripartendo la quota spettante al responsabile del procedimento con il personale interessato sulla base di accordi diretti.

Permangono comunque a carico del responsabile del procedimento le responsabilità connesse alle funzioni e compiti stabiliti dalle disposizioni delle normative vigenti e dei regolamenti comunali.

Art. 11 – Previsione della spesa

Le somme per l'incentivazione da ripartire tra il personale incaricato, comprensive di tutti gli oneri accessori, devono essere previste nei quadri economici di progetto delle opere pubbliche e

nelle somme destinate agli atti di pianificazione, in modo da non incidere sul bilancio ordinario e conseguentemente sulle spese per il personale.

Dovranno comunque essere previsti specifici capitoli di entrata e di spesa da destinare agli incentivi anche nell'ambito del bilancio corrente, cui si potrà fare ricorso esclusivamente nel caso in cui non è possibile prevedere la copertura economica con le somme di cui al comma precedente.

Art. 12 - Abrogazione

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento per la ripartizione per l'incentivo per la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici" approvato con delibera di G.C. n. 69 del 14.03.2003.